



DETERMINAZIONE N. 25 DEL 24/06/2022

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 - ACQUISTO Proroga affidamento servizio di brokeraggio assicurativo

IL DIRETTORE

DATO ATTO CHE

- Azienda Futura ha la necessità di procedere all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'aggiudicazione dei servizi assicurativi e di espletare le necessarie indagini di mercato per la definizione delle tipologie di copertura assicurative più idonee al profilo di rischio aziendale a tutela del patrimonio Aziendale;
- in data 03/08/2019 con det. n. 45 il direttore di Azienda Futura affidava il servizio di brokeraggio assicurativo ad - Aon S.p.A con sede legale in Milano, via Andrea Ponti n. 8/10 CF 10203070155 iscritta, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, al Registro degli Intermediari Assicurativi con il numero B000117871, Codice Fiscale n. 10203070155 e Partita I.V.A. n. 11274970158 – senza oneri diretti per l'Azienda;
- nella medesima determinazione si prevedeva l'ipotesi di rinnovo per ulteriori 24 mesi oltre il periodo di tre anni,
- il R.U.P della presente procedura è l'Ing. Claudio Bonassi;
- gli importi economici dei contratti trovano copertura nelle risorse ordinarie di bilancio e previste nel budget triennale approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 7/2021;

CONSIDERATO CHE

- le prestazioni offerte da AON S.p.A. nel primo triennio risultano perfettamente in linea con le richieste del committente e del disciplinare di incarico;

VALUTATO CHE

- il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa non comporta, in conformità alla consuetudine normativa in materia assicurativa, alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente in quanto l'attività del broker viene remunerata con una provvigione per il tramite delle compagnie assicurative presso le quali saranno collocate le polizze, senza che questo determini un incremento dei premi assicurativi a carico dell'ente medesimo in quanto costituite dalla quota di premio destinata a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle stesse compagnie (Corte dei Conti, sentenza n. 179/2008 e ANIA – Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – in sede di audizione AVCP del 19/09/2012)

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2012/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale suppl. ord. del 19 aprile 2016, n.91; in particolare al comma 6 dell'art. 36 che prevede la facoltà e non l'obbligo, per le procedure sotto soglia comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico (*"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica"*);

- quanto riportato al co. 450 dell'art. 1 L. 296/06, che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico *"per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, tra le quali non sono annoverati gli enti pubblici economici;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la normativa in materia di trasparenza ed in particolare gli obblighi di pubblicazione, ai, sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 1 co. 32 L. 190/2012, all'art 37 D.lgs. 33/2013;
- il "Regolamento per l'Acquisizione di lavori, Forniture e Servizi per Importi Inferiori alle Soglie di Rilevanza Comunitaria" approvato dall'Amministratore Unico con verbale n. 1 del 24/02/2022

DETERMINA

- di affidare il servizio in parola ad Aon S.p.A, senza oneri diretti per Azienda Futura per ulteriori 24 mesi e quindi fino al 02/08/2024;

Pioltello, il giorno 24/06/2022

Il Direttore
Claudio Bonassi

